

**CONVENZIONE PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN PROFESSIONI SANITARIE
TRA**

l'Università degli Studi di Messina, (di seguito Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972, per il presente atto domiciliato presso la sede legale dell'Università;

E

l'Azienda Ospedaliera "Papardo", (di seguito Papardo o anche Struttura/Ente) con sede legale in Messina, Contrada Papardo, codice fiscale e partita IVA 03051880833, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Mario Paino, nato a Lipari il 21/01/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

PREMESSO CHE

- ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea delle professioni sanitarie di seguito denominati Corsi della Scuola di Medicina dell'Università, è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e in particolare l'art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Scuola di Medicina, per i propri Corsi delle professioni sanitarie, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- il Papardo è stato giudicato idoneo ai fini dello svolgimento del tirocinio da parte dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

Il Papardo si impegna a ospitare presso le proprie strutture gli iscritti ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa e pratico-valutativa.

Su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea, si trasmettono alla Struttura/Ente, periodicamente, gli elenchi degli studenti che svolgeranno il tirocinio presso la/e Struttura/e di cui alla tabella I),

modificabile annualmente d'intesa tra le parti.

Nei periodi di permanenza degli studenti, il Papardo garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti anche in riferimento allo svolgimento delle tesi di laurea.

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio)

La finalità del tirocinio professionalizzante presso il Papardo è valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dai Corsi di Laurea.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai *tutor*.

Art. 3 (Tutorato)

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato. L'attività di tutorato viene garantita dal Responsabile della Struttura presso la quale sono assegnati i tirocinanti.

Lo stesso può avvalersi dell'ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima struttura individuati congiuntamente dalla Struttura e dai Consigli di Corso di Laurea. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio garantiscono che una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5.

I *tutor*:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali; supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio.

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale sanitario qualificato.

Il Presidente del Corso di Laurea può individuare un docente, appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell'organizzazione delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

Gli elenchi degli studenti dei Corsi di Laurea, che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati, saranno trasmessi tempestivamente ai Direttori/Responsabili delle Strutture/Enti sedi di tirocinio, nominati quali *tutor*.

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e della Struttura/Ente)

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, la Struttura/Ente si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura/Ente intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti della Struttura/Ente alcun diritto di tipo retributivo.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura/Ente può chiedere in qualsiasi

momento, con motivata e documentata istanza, l'allontanamento definitivo dello studente.

Art. 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

L'Università effettua ogni adempimento in relazione agli studenti frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma I, lettera a), lo studente è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso la Struttura/Ente, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Università, il Papardo, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D. Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati. La Struttura/Ente si impegna a formare e informare ogni studente circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura/Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Gli studenti sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dalla Struttura/Ente di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque, durante la permanenza presso la Struttura/Ente, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

ART. 6 (Trattamento dei dati e *privacy*)

La Struttura/Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla *privacy*, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle *policy* in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dalla Struttura/Ente è altresì tenuto a:

- seguire le istruzioni, le *policy* aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della Struttura/Ente o al referente aziendale secondo la *policy* in materia di *data breach*;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività nella Struttura/Ente.

Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. La Struttura/Ente dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 7 (Collaborazioni)

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e ove applicabile il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 517/1999, l'Università potrà avvalersi del personale sanitario della Struttura/Ente, che fin d'ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica.

La Struttura/Ente garantisce, nell'ambito delle polizze esistenti, la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti e pratico-valutative di cui all'art. 2 della presente convenzione (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

La Struttura/Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 (Durata della Convenzione)

La presente convenzione decorre a far tempo dall' 01.10.2022 dell'Anno Accademico 2021/2022 e ha validità per tre anni accademici sino al 30.09.2025 è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

Art. 10 (Oneri aggiuntivi)

L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università.

Art. 11 (Foro competente)

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Messina.

Art. 12 (Spese e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Struttura/Ente.

Per l'Azienda Ospedaliera "Papardo"

Il Direttore Generale

Dott. Mario Paino

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO ANNO ACCADEMICO

PERIODO	Anni di Corso	Struttura/Ente e/o la/il quale si svolge il tirocinio
Dal al		
Dal al		
Dal al		
Dal al		
Dal al		

TABELLA2

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI PER L'ANNO ACCADEMICO

..... ELENCO DEI TUTORI CLINICI

COGNOME	NOME	SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	¼ TEMPO LAVORO PROGRAMMATO